Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 21 febbraio 1951 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO DELLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 43 DEL 21 FEBBRAIO 1951:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 5: **Bragonzi, società per azioni, Fonderie e costruzioni meccaniche, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 dicembre 1950. — **Comune di Milano:** Ammortamento di obbligazioni. — **Società adriatica di elettricità, per azioni, in Venezia:** Obbligazioni sorteggiate il 22 gennaio 1951. — **Comune di Trieste:** Obbligazioni sorteggiate il 2 novembre 1950. — **Comune di Galliate (Novara):** Obbligazioni sorteggiate il 18 dicembre 1950. — **Deputazione provinciale di Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 9 gennaio 1951. — **Comune di Genova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 26 gennaio 1951 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società dell'Acqua Pia Antica Marcia, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 30 gennaio 1951 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Varese:** Estrazione di obbligazioni. — **Comune di Cernobbio:** Obbligazioni sorteggiate l'8 gennaio 1951. — **Comune di Cantù:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1950. — **« Setea », società per azioni, in Novara:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1950. — **Banca Nazionale del Lavoro - Sezione autonoma di credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate nei giorni 1, 2 e 3 febbraio 1951.

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 20 *marzo* 1950
registrato alla Corte dei conti il 5 *agosto* 1950
registro Presidenza n. 38, *foglio n.* 165

MEDAGLIA D'ARGENTO

RUTOLI Brunello di Orazio e di Borelli Irma, da San Remo (Imperia), classe 1923, partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovane studente universitario si dedicava con entusiasmo alla lotta di liberazione. Animato da alto spirito combattivo si distingueva per decisione e coraggio nell'effettuare importanti sabotaggi ed arditi colpi di mano. Sorpreso dai nemici nel corso di una azione e cadutigli accanto i suoi due compagni, non cercava salvezza, ma si slanciava arditamente sugli avversari, disarmandone due ed altri mettendone in fuga sino a quando una raffica di fucile mitragliatore stroncava il suo impeto giovanile e la sua generosa e nobile vita. — Pianura di Venezia, settembre 1943-10 dicembre 1944.

CROCE AL VALOR MILITARE

PASCALI Antonio fu Leonardo e fu Giannuzzi Cesaria, da Calimera (Lecce), classe 1906, maresciallo capo dei carabinieri, partigiano combattente. — Dopo l'armistizio sceglieva senza esitazione la via dell'onore e del dovere ed entrava a far parte del Fronte militare della resistenza sorto nella Capitale. Si distingueva nel campo organizzativo e, nel corso di numerose azioni, dava belle prove di decisione e di coraggio. Caduto nelle mani del nemico nulla rivelava e riuscito ed evadere, riprendeva prontamente il posto di combattimento. — Roma, settembre 1943-giugno 1944.

(5445)

Decreto 20 *marzo* 1950
registrato alla Corte dei conti il 5 *agosto* 1950
registro Presidenza n. 38, *foglio n.* 176

CROCE AL VALOR MILITARE

SPAGNOLO Paolo fu Oronzo e fu D'Aversa Rosaria, da Gelugnano (Lecce), classe 1902, maresciallo maggiore dei carabinieri c.c., partigiano combattente. — Entrato a far parte di una formazione partigiana, dimostrava belle doti di organizzatore e di animatore dando vita ad un efficiente servizio di polizia patriottica. Comandante di sezione ed ufficiale di collegamento presso un comando divisionale, prendeva parte a numerosi combattimenti, sempre distinguendosi per perizia ed ardimento. — Montagne della regione di Parma, luglio 1944-26 aprile 1945.

(5450)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1950, n. 1206.

Attribuzione alla Regione della Valle d'Aosta di una quota dei tributi erariali per l'anno 1950.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta;

Visto l'art. 18 della legge 10 agosto 1950, n. 602, che approva lo stato di previsione della entrata e lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51;

Udito il Consiglio della Valle d'Aosta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Alla Regione della Valle d'Aosta per l'anno 1950 è attribuita, ai sensi dell'art. 12, primo comma, dello Statuto, oltre ai nove decimi del canone annuale per le concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico di cui allo stesso art. 12, ultimo comma, la quota del 60 per cento dei seguenti tributi erariali da calcolare sull'importo dei versamenti in conto competenza affluiti durante il detto anno presso la Sezione di tesoreria provinciale di Aosta:

imposta sui terreni, sui fabbricati, sui redditi di ricchezza mobile e complementare sul reddito;

imposte sulle successioni e donazioni, manomorta, registro, imposta generale sull'entrata, bollo, imposta di surrogazione del registro e del bollo, imposte ipotecarie e tasse sulle concessioni governative e di pubblico insegnamento;

imposta sulla fabbricazione dei filati, imposte sul gas e la energia elettrica.

E' altresì attribuita alla Regione l'aliquota del 60 per cento dei proventi del monopolio sui tabacchi, sul sale e sulle cartine, riscossi nell'ambito regionale, limitatamente alla parte da considerare come imposta di consumo.

Art. 2.

La Regione partecipa, in misura proporzionale alla quota di riparto ad essa spettante, all'onere per la restituzione a titolo di indebito delle entrate erariali di cui all'art. 1.

Art. 3.

L'onere di cui al presente decreto viene fronteggiato con parte dello stanziamento inscritto al cap. 460 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1951
Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 135. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1950, n. 1207.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Curazia dei SS. Lorenzo e Martino, in frazione Pellegai del comune di Mel (Belluno).

N. 1207. Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vittorio Veneto in data 2 febbraio 1950, relativo alla erezione in parrocchia della Curazia dei SS. Lorenzo e Martino, in frazione Pellegai del comune di Mel (Belluno).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1950, n. 1208.

Autorizzazione alla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) ad acquistare una porzione dell'immobile sito in Torino, corso Sommeiller n. 19, un appartamento sito in Cagliari, vico Maddalena n. 1 ed un appartamento sito in Ancona, via Giannelli n. 3.

N. 1208. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1950, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) viene autorizzata ad acquistare una porzione dell'immobile sito in Torino, corso Sommeiller n. 19, un appartamento sito a Cagliari, vico Maddalena n. 1, ed un appartamento sito in Ancona, via Giannelli n. 3, da adibirsi a sede delle locali Agenzie principali della predetta Società.

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1950, n. 1209.

Approvazione del nuovo statuto dell'ente « Casa di Oriani », con sede in Casola Valsenio (Ravenna).

N. 1209. Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell'ente « Casa di Oriani », con sede in Casola Valsenio (Ravenna).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1950, n. 1210.

Autorizzazione all'Università di Pavia ad accettare una donazione.

N. 1210. Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Pavia viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 312.000 nominali, in titoli di Rendita italiana 5 %, e di L. 15.600, in contanti, disposta in suo favore dal prof. Luigi Fassò, in nome e in rappresentanza del Comitato per le onoranze al prof. Bruno Castiglioni, con atto pubblico amministrativo in data 29 marzo 1950, per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi al nome del « Prof. Bruno Castiglioni » e da conferirsi, ogni biennio, a uno studente o a un laureato dell'Università medesima, che attenda con attitudine e profitto a studi di geografia.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1951

LEGGE 3 febbraio 1951, n. 53.

Modificazioni al regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388, relativo alla disciplina della distribuzione al minor prezzo possibile di generi di prima necessità per i dipendenti e i pensionati statali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388, sono apportate le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

All'art. 1, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« In caso di impedimento o di assenza dei Ministri, gli stessi sono sostituiti dai rispettivi sottosegretari ».

Nell'art. 2, secondo comma, sono soppresse le parole « garanzie » e « i concorsi sugli interessi passivi ».

L'art. 3, secondo comma, è così completato:

« Sempre che esse siano acquistate con le anticipazioni dello Stato o prodotte con materie prime assegnate ai sensi del presente decreto ».

Art. 3.

L'art. 5 è sostituito dal seguente:

« Le rate di estinzione degli speciali buoni emessi dal Comitato ed utilizzati dai dipendenti e pensionati diretti dello Stato per l'acquisto di generi di abbigliamento e biancheria, vengono trattenute sulle competenze fisse mensili dagli uffici che emettono i titoli di pagamento per gli stipendi, le retribuzioni o le pensioni, anche oltre il limite previsto dal regio decreto 5 giugno 1941, n. 874, che approva il testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.

« Presso la Tesoreria centrale è istituito un conto corrente infruttifero, intestato al Comitato interministeriale provvidenze agli statali, nel quale dovrà versarsi mensilmente l'ammontare delle rate che le varie Amministrazioni tratterranno sulle competenze dei beneficiari del buono-acquisto.

« Dallo stesso conto corrente sono prelevate mensilmente, a cura della Segreteria del comitato e su ordine di pagamento firmato dal Ministro per il tesoro, le somme da versare agli Istituti di credito che svolgono il servizio di cassa per le società concessionarie.

« Le anticipazioni statali, di cui all'art. 2 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388, hanno la durata massima di tre anni e possono essere rinnovate alla loro scadenza per uguali periodi di tempo ».

Art. 4.

Nell'art. 6, primo comma, sono soppresse le parole: « la cessazione delle garanzie ».

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 7 è sostituito dal seguente:

« Il Comitato può concedere a cooperative ed in genere ad imprese che abbiano i requisiti indicati nello art. 2, anticipazioni atte ad agevolare l'acquisto e la distribuzione di generi alimentari per i dipendenti ed i pensionati dello Stato ».

Art. 6.

L'art. 8 è soppresso.

Art. 7.

Il limite delle anticipazioni di lire 2 miliardi, previsto nel punto primo dell'art. 9, e successivamente ridotto a lire 1875 milioni con la legge 29 luglio 1949, n. 493, è elevato a lire 2175 milioni.

Art. 8.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con la disponibilità di trecento milioni esistente sul capitolo 716 aggiunto dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo esercizio finanziario 1950-51, iscritta in bilancio in dipendenza dell'art. 2 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388. La suddetta somma di lire 300 milioni sarà versata ad apposito capitolo di entrata del corrente esercizio finanziario da istituirsi nella categoria movimento di capitali.

Art. 9.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — TOGNI — MARAZZA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 17 febbraio 1951, n. 54.
Provvedimenti per il completamento del nuovo ospedale policlinico di Modena.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nella spesa di lire 1.800.000.000 occorrente per il completamento della costruzione degli edifici del nuovo ospedale policlinico di Modena, lo Stato concorre in ragione del cinquanta per cento della spesa medesima.

Lo Stato anticiperà il restante cinquanta per cento della spesa che rimane a carico degli Enti locali facenti parte del Consorzio per la costruzione dell'ospedale policlinico di Modena, previo impegno degli Enti stessi di rimborsare la quota a loro carico in 30 rate annuali costanti senza interessi, decorrenti dal terzo anno successivo all'approvazione degli atti di collaudo.

Art. 2.

I lavori sono eseguiti a cura del Consorzio suddetto con l'osservanza delle disposizioni che regolano i lavori di conto dello Stato. Gli appalti sono effettuati d'intesa con l'Amministrazione dei lavori pubblici. I pagamenti sono effettuati dall'Amministrazione dei lavori pubblici in base a stati di avanzamento compilati dal Consorzio e confermati dall'Ufficio del genio civile di Modena. Il collaudo è eseguito da una commissione nominata dal Ministero dei lavori pubblici, d'accordo con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità.

Art. 3.

A termini dello statuto del Consorzio ed in conformità alle disposizioni sulla istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) gli edifici del nuovo ospedale sono destinati in perpetuo anche ad uso delle cliniche dell'Università degli studi di Modena in base a convenzione da stipularsi tra l'Ente comunale di assistenza, l'Istituto ospedali di Modena e l'Università degli studi di Modena.

Art. 4.

Ai fini del precedente art. 1, è autorizzata la spesa di lire 1.800.000.000.

La spesa di cui al primo comma del presente articolo. sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di:

lire	50.000.000	nell'esercizio	1950-51
»	150.000.000	»	1951-52
»	350.000.000	»	1952-53
»	450.000.000	»	1953-54
»	450.000.000	»	1954-55
»	250.000.000	»	1955-56
»	100.000.000	»	1956-57

Allo scopo di eseguire i lavori di cui al precedente art. 1 in periodi di tempo abbreviati, il Consorzio è autorizzato ad appaltare le opere anche per importi eccedenti gli stanziamenti annuali, ma in ogni caso per somme non superiori rispettivamente a:

lire	100.000.000	nell'esercizio	1950-51
»	850.000.000	»	1951-52
»	700.000.000	»	1952-53
»	150.000.000	»	1953-54

ed a stipulare, occorrendo, anticipazioni con gli istituti di credito, di assicurazione, previdenza, nonchè consorzi finanziari ed a concordare pagamenti dilazionati entro i limiti degli stanziamenti con le stesse imprese esecutrici. Gli oneri relativi alle anticipazioni ed ai pagamenti dilazionati di cui sopra saranno a carico del Consorzio.

Le somme eventualmente non utilizzate in un esercizio, andranno in aumento nello stanziamento dell'esercizio successivo.

Alla copertura della spesa di lire 50.000.000 da stanziare nell'esercizio finanziario 1950-51, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione della entrata per l'esercizio finanziario 1950-51 (primo provvedimento).

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — GONELLA — ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1951, n. 55.
Proroga di attribuzioni conferite al rappresentante del Governo nella Regione sarda.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visto il decreto Presidenziale 19 maggio 1949, n. 250;

Visto il decreto Presidenziale 19 maggio 1950, n. 327;

Viste le proposte presentate dalla Commissione paritetica di cui all'art. 56 dello Statuto predetto;

Udito il parere del Consiglio regionale sardo;

Udito il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Art. 1.

Fino all'attuazione di norme legislative circa la delega all'Amministrazione regionale delle funzioni statali in materia di opere pubbliche e di bonifica e miglioramento fondiario in Sardegna, e non oltre il 30 giugno 1951, il rappresentante del Governo nella Regione sarda conti-

nuerà ad esercitare le attribuzioni amministrative previste dall'art. 61, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, e nei limiti stabiliti dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, per quanto riguarda le materie predette.

La Ragioneria presso il cessato Alto Commissariato per la Sardegna, la Delegazione della Corte dei conti avente sede in Cagliari e il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna continueranno ad esplicare, nella rispettiva competenza, le funzioni ad essi attribuite dal secondo comma del predetto art. 61 relativamente agli atti del rappresentante del Governo.

Art. 2.

Con successivi decreti saranno emanate le altre norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, a termini dell'art. 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — SEGNI — VANONI — PELLA — ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1951
Atti del Governo, registro n. 37, *foglio n.* 137. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1951.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di alcuni Avvisi scorta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Le sottoindicate unità sono iscritte nel quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dall'8 gennaio 1951:

Avviso scorta « Andromeda »;
Avviso scorta « Altair »;
Avviso scorta « Aldebaran ».

Il Ministro per la difesa è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1951

EINAUDI

PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *gennaio* 1951
Registro Marina n. 1, *foglio n.* 409.

(718)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1950

Nomina del presidente della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto lo statuto della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, approvato con regio decreto 13 maggio 1940, n. 819;

Viste le modifiche apportate allo statuto predetto con la delibera commissariale 10 settembre 1949, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1949, n. 1091;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina del presidente della Cassa;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, l'avvocato Vladimiro Giulio Perosio è nominato presidente della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1950

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

Il Ministro per la marina mercantile
SIMONINI

(736)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1951.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica di alcuni Comuni della provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dei seguenti Comuni della provincia di Reggio Emilia: Reggio Emilia, Sant'Ilario d'Enza, Poviglio, Fabbrico, Brescello, San Polo d'Enza, Casalgrande, Ligonchio, Scandiano, Guastalla, Correggio, Villa Minozzo, Luzzara, Novellara, Baiso, Montecchio, Castelnuovo Monti, Cavriago, Cadelbosco Sopra, Casina, Boretto, Vezzano, Busana, Rubiera, Castellarano, Toano, Collagna, appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica involontariamente disoccupati;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, cap. 3°, della legge 29 aprile 1949,

n. 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica dei seguenti Comuni della provincia di Reggio Emilia: Reggio Emilia, Sant'Ilario d'Enza, Poviglio, Fabbrico, Brescello, San Polo d'Enza, Casalgrande, Ligonchio, Scandiano, Guastalla, Correggio, Villa Minozzo, Luzzara, Novellara, Baiso, Montecchio, Castelnuovo Monti, Cavriago, Cadelbosco Sopra, Casina, Boretto, Vezzano, Busana, Rubiera, Castellarano, Toano, Collagna, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 45° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono sclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1951

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(733)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1951.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica di alcuni Comuni della provincia di Varese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dei seguenti Comuni della provincia di Varese: Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano, Germignaga, Luino, Origgio, Saronno, Uboldo, appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica involontariamente disoccupati;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, cap. 3°, della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica dei seguenti Comuni della provincia di Varese: Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano, Germignaga, Luino, Origgio, Saronno, Uboldo, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 45° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1951

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(735)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1951.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica di alcuni Comuni della provincia di Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dei seguenti Comuni della provincia di Taranto: Taranto, Grottaglie, Massafra, Mottola, Castellaneta, Martina Franca, Ginosa, Manduria, appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica involontariamente disoccupati;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, cap. 3°, della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie del-

l'industria e della manovalanza generica dei seguenti Comuni della provincia di Taranto: Taranto, Grottaglie, Massafra, Mottola, Castellaneta, Martina Franca, Ginosa, Manduria, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 45° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1951

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(734)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1951.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica di alcuni Comuni della provincia di Massa Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dei seguenti Comuni della provincia di Massa Carrara: Massa, Tresana, Fosdinovo, Pontremoli, Comano, Villafranca, Casola Lunigiana, Montignoso, Licciana Nardi, Aulla, Carrara, Fivizzano, appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica involontariamente disoccupati;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, cap. 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica dei seguenti Comuni della provincia di Massa Carrara: Massa, Tresana, Fosdinovo, Pontremoli, Comano, Villafranca, Casola Lunigiana, Montignoso, Licciana Nardi, Aulla, Carrara, Fivizzano, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 45° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1951

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(731)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1951.

Ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Siracusa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938, per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Vista la nota n. 1749 in data 23 gennaio 1951, con la quale l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Siracusa comunica i nominativi dei rappresentanti designati dalle associazioni sindacali interessate quali componenti della locale Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria;

Decreta:

La Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Siracusa è ricostituita come segue:

Ugo Bianca, Francesco Boscarino, Alfonso Scimò, in rappresentanza degli industriali;

dott. Giuseppe Denaro, Antonio Gambardella, Michele Scafà, in rappresentanza degli impiegati.

Roma, addì 29 gennaio 1951

Il Ministro: MARAZZA

(803)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 23 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1951, registro n. 3 Interno, foglio n. 1, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Pesaro di un mutuo di L. 61.873.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(806)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Salerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 23 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1951, registro n. 2 Interno, foglio n. 390, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Salerno di un mutuo di L. 2.357.500 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(766)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Cagliari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 23 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1951, registro n. 2 Interno, foglio n. 384, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Cagliari di un mutuo di L. 30.245.700 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(767)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Gorizia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 23 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1951, registro n. 2 Interno, foglio n. 232, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Gorizia di un mutuo di L. 49.331.770 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(768)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 23 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1951, registro n. 2 Interno, foglio n. 385, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Catania di un mutuo di L. 76.311.600 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(769)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario della Bassa Valle Aquilana dell'Aterno

Con decreto Ministeriale 9 gennaio 1950, n. 40524, è stato approvato, con alcune modifiche, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario della Bassa Valle Aquilana dell'Aterno, in territorio dei comuni di L'Aquila, Barisciano, Fossa, Poggio Picenze e San Demetrio ne' Vestini in provincia di L'Aquila, approvato dall'assemblea degli agricoltori tenutasi nel comune di L'Aquila il 25 giugno 1950.

(759)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Accordo amministrativo, relativo alle modalità di applicazione della Convenzione sulle assicurazioni sociali, stipulata fra l'Italia e il Belgio il 30 aprile 1948.

ARRANGEMENT ADMINISTRATIF

relatif aux modalités d'application de la Convention entre l'Italie et la Belgique, sur les assurances sociales du 30 avril 1948.

En application de l'article 33 de la Convention entre l'Italie et la Belgique du 30 avril 1948, les administrations compétentes italienne et belge représentées par:

du côté itâlien:

M. Carlo Carloni, Chef de division des problèmes internationaux du travail au Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale;

du côté belge:

M. Léon Watillon, Directeur général au Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale;

ont arrêté, d'un commun accord, les dispositions suivantes en ce qui concerne les modalités d'application de la convention tendant à coordonner l'application aux ressortissants des deux pays de la législation italienne relative aux maladies professionnelles et de la législation belge sur la réparation des dommages causés par les maladies professionnelles.

TITRE 1er.

Application des articles 25, 26 et 27 de la Convention.

Article 1er.

En application de l'article 26 de la Convention générale du 30 avril 1948, les travailleurs de nationalité belge ou italienne qui, après avoir été atteints d'une maladie professionnelle en Italie ou en Belgique, transfèrent leur résidence sur le territoire de l'autre Pays, conservent ainsi que leurs ayants-droit le bénéfice des prestations réglées par les législations relatives aux maladies professionnelles.

Le fait pour un ressortissant belge ou italien de transférer son domicile ultérieurement dans un pays autre que l'Italie ou la Belgique, ne privera ni l'intéressé ni ses ayants-droit du bénéfice des prestations réglées par les législations relatives aux maladies professionnelles.

TITRE II.

Paiement des droits en espèces aux bénéficiaires.

Article 2.

Les rentes dues aux victimes de maladies professionnelles ou à leurs ayants-droit par le Fonds de Prévoyance belge ainsi que toute majoration ou accessoire de ces rentes seront servies en Italie par l'intermédiaire de l'Institut National pour l'Assurance contre les Accidents du Travail (I.N.A.I.L.).

Article 3.

Le Fonds de Prévoyance belge enverra à l'I.N.A.I.L. quinze jours au moins avant chaque échéance une liste contenant tous les renseignements utiles à l'identification des bénéficiaires avec l'indication en francs belges des sommes dues à chacun d'eux, et de la période pour laquelle la rente est à payer.

Les prestations seront payées aux intéressés par l'I.N.A.I.L. sur justification de leurs droits. Ces paiements seront affectués trimestriellement, à terme échu et dans les mêmes formes que les paiements des rentes italiennes.

La somme revenant à chaque bénéficiaire sera convertie en lires.

Article 4.

Lorsque se sera produit l'un des deux événements suivants:

1) décès du titulaire;

2) décès avant l'âge de 18 ans d'un bénéficiaire d'une rente temporaire d'orphelin;

l'I.N.A.I.L. s'abstiendra de toute liquidation des termes de rente échus et non encore payés à la date de l'événement.

Le Fonds de Prévoyance belge établira le prorata restant éventuellement dû et liquidera à l'I.N.A.I.L. le montant net à payer, après que ce dernier lui aura fait parvenir un acte de notoriété indiquant la date du décès et précisant s'il existe des héritiers susceptibles de revendiquer le prorata.

Article 5.

En cas de transfert par le titulaire de sa résidence hors de l'Italie l'I.N.A.I.L. s'abstiendra de tout paiement des termes de rente qui n'auraient pas été encore payés à la date du départ et en donnera avis au Fonds de Prévoyance belge.

Article 6.

En vue de justifier les paiements effectués, l'I.N.A.I.L. adressera, après chaque échéance, au Fonds de Prévoyance belge le bordereau des sommes payées pour le compte de l'organisme et, éventuellement, le bordereau des sommes non payées en indiquant, autant que possible, le motif des non paiements.

Ces documents devront comporter:

1) nom et prénom du bénéficiaire;
2) date du paiement et période à laquelle il se rapporte;
3) adresse du bénéficiaire;
4) montant des sommes payées exprimées en francs belges.

Dans le cas où le règlement serait effectué à une autre personne que le titulaire, il devra être indiqué en outre:

les nom et prénom de la personne qui a reçu le paiement;
sa qualité (représentant légal du titulaire, mandataire du titulaire ou de son représentant légal).

Le total des bordereaux, arrêtés en chiffres (francs belges) et en lettres, sera certifié conforme aux paiements effectués par l'I.N.A.I.L. et revêtu de la signature de son représentant.

L'I.N.A.I.L. se porte garant de la régularité des paiements constatés et notamment de l'existence du titulaire à la date d'échéance.

Article 7.

Après l'envoi de la liste des paiements à effectuer, le Fonds de Prévoyance belge versera au compte ouvert auprès de la Banque qui sera désignée par l'I.N.A.I.L. de montant des sommes payées par celui-ci. Ce versement est libératoire.

Article 8.

Afin de permettre au Fonds de Prévoyance belge d'exercer son contrôle l'I.N.A.I.L. annexera aux bordereaux des paiements effectués toutes les attestations établies et certifiées par l'autorité compétente, qui lui seraient demandées par ledit Fonds, telles que certificats de vie du ou des orphelins à l'échéance.

Article 9.

La différence entre les sommes versées par le Fonds de Prévoyance belge et le montant des paiements effectués par l'I.N.A.I.L. sera imputée sur les sommes à verser ultérieurement au même titre par le Fonds de Prévoyance.

Article 10.

L'I.N.A.I.L. versera directement aux bénéficiaires résidant en Belgique les prestations de l'assurance italienne des maladies professionnelles et aux échéances prévues par la législation italienne.

TITRE III.

Prestations en nature.

Article 11.

Les prestations médicales et les produits pharmaceutiques, les appareils d'orthopédie et de prothèse nécessaires aux victimes d'une maladie professionnelle, dont le remboursement, la fourniture, le renouvellement ou la réparation sont assumés en Belgique par le Fonds de Prévoyance, en Italie par l'I.N.A.I.L., seront remboursés, fournis, remplacés ou réparés en cas de résidence de l'invalide dans l'autre pays, en Italie par l'I.N.A.I.L. sur demande du Fonds de Prévoyance en faveur des Victimes des Maladies Professionnelles et en Belgique par le Fonds de Prévoyance en faveur des Victimes des Maladies Professionnelles sur demande de l'I.N.A.I.L.

Les prestations en nature seront de la même qualité que celles habituellement accordées à ces propres assurés par l'organisme qui y pourvoit.

Les frais qui seront remboursés par l'organisme assureur debiteur devront être tenus dans les limites de ceux habituellement assumés par l'organisme qui pourvoit à ces prestations pour ses propres assurés.

TITRE IV.

Contrôle médical.

Article 12.

A la demande de l'organisme débiteur, l'I.N.A.I.L. ou l'organisme belge compétent procèderont au contrôle des victimes de maladies professionnelles résidant sur leur territoire, dans les conditions prévues par leur propre législation, et ce sans préjudice des vérifications auxquelles peuvent faire procéder les débiteurs dans le cadre des droits que leur reconnaît leur législation nationale.

Pour l'application de l'alinea précédent, l'I.N.A.I.L. ou l'organisme belge compétent feront procéder par leurs médecins experts aux examens médicaux nécessaires pour apprécier le taux d'incapacité du malade en vue d'une revision de la rente.

Les résultats de ces examens seront communiqués aux débiteurs intéressés, auxquels il appartiendra de prendre ou de provoquer la décision.

Article 13.

Les frais résultant des examens médicaux, de mises en observation, de déplacements des médecins, des enquêtes, justifiés par les besoins du contrôle, ainsi que les frais de déplacement engagés par les bénéficiaires de prestations pour se rendre aux visites de contrôle médical seront réglés par l'organisme qui a effectué le contrôle sur la base de son tarif.

Ces frais seront remboursés par l'organisme débiteur sur présentation d'une note détaillée des dépenses exposées.

TITRE V.

Dispositions générales.

Article 14.

Lorsque les bénéficiaires de prestations en espèces et en nature dues par les organismes d'assurance d'un Pays en vertu de la législation sur la réparation des dommages causés par les maladies professionnelles au titre d'une incapacité temporaire, se trouvent dans l'autre pays, ces prestations, seront payées directement par l'organisme débiteur dans les conditions prévues par sa propre législation.

Dans les cas où l'avance de certaines dépenses afférentes aux prestations en nature aura été effectuée par un organisme d'assurance du Pays de séjour, cet organisme sera subrogé dans les droits de l'intéressé envers l'organisme débiteur.

Article 15.

Les frais relatifs au paiement des rentes, de leurs majorations et accessoires, les frais postaux, bancaires et les frais des offices des changes pourront être récupérés à charge des bénéficiaires des prestations par les organismes chargés des paiements, dans les conditions fixées par l'autorité administrative dont ces organismes relèvent.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont dressé le présent arrangement.

Fait en double exemplaire à Paris, le 19 janvier 1951.

Pour l'Italie — CARLO CARLONI

Pour la Belgique — LÉON WATILLON

(698)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

198° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 18 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1951, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 324, con il quale alla Società anonima Cementerie del Trasimeno, con sede in Magione (Perugia), è accordata, per la durata di anni venti, la concessione di coltivare i giacimenti di marna da cemento nella località « Pastoricchio Alto », del comune di Magione, provincia di Perugia.

Decreto Ministeriale 18 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1951, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 333, con il quale alla Società in accomandita semplice Industria refrattari, con sede in Bergamo, è accordata, per la durata di anni quindici, la concessione di coltivare i giacimenti di terre con grado di refrattarietà superiore ai 1630°, nella località « Villa Bisetti », del comune di Boca, provincia di Novara.

Decreto Ministeriale 18 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1951, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 334, con il quale alla Società Milanese & Azzi, con sede in Casale Monferrato (Alessandria), è accordata la concessione di coltivare i giacimenti di marna da cemento nella località denominata « Sempione-Cascina Ravetta », dei comuni di Pontestura e Casale Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto Ministeriale 18 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1951, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 336, con il quale l'area della concessione della miniera di lignite denominata « Montelifre » nel comune di San Giovanni d'Asso, provincia di Siena, di cui è titolare la Società Commerciale industrie estrattive, con sede in Genova, è ampliata da Ha 99.35 ad Ha 371.50.

Decreto Ministeriale 18 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1951, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 393, con il quale è accettata la rinuncia della Società Ferromin, con sede in Genova, alla concessione della miniera di ferro denominata « Monte Vigna », in territorio del comune di Fiumenero, provincia di Bergamo.

Decreto Ministeriale 18 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1951, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 394, con il quale è accettata la rinuncia della Società Ferromin, con sede in Genova, alla concessione della miniera di ferro denominata « Brunone », in territorio del comune di Valbondione, provincia di Bergamo.

Decreto Ministeriale 18 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1951, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 37, con il quale ai signori Desideri Mario e Severi Elio, residente a Colle Val d'Elsa, provincia di Siena, è concessa per la durata di anni cinque, la facoltà di coltivare i giacimenti di lignite siti in località denominata « Santa Giulia » nel comune di Monteriggioni, provincia di Siena.

Decreto Ministeriale 18 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1951, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 326, con il quale è accettata la rinuncia della Società Terni, con sede in Roma, alla concessione della miniera di lignite denominata « Casa Loto », in territorio del comune di Gubbio, provincia di Perugia.

Decreto Ministeriale 18 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1951, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 325, con il quale è accettata la rinuncia della Società Litacrom, con sede in Milano, alla concessione dei giacimenti di silicati idrati di alluminio utilizzabili per terre da sbianca, nella località denominata « Coldelce », dei comuni di Colbordolo, Urbino e Montefelcino, provincia di Pesaro.

Decreto Ministeriale 18 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1951, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 41, con il quale è accettata la rinuncia della Società Litacrom, con sede in Milano, alla concessione dei giacimenti di silicati idrati di alluminio utilizzabili per terre da sbianca, nella località « Apsa », dei comuni di Colbordolo, e Urbino, provincia di Pesaro.

Decreto Ministeriale 18 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1951, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 390, con il quale è accettata la rinuncia della Società anonima Stabilimenti di Rumianca, con sede in Torino, alla concessione della miniera d'oro, denominata « Scalaccia e Cassette », in comune di Calasca Castiglione, provincia di Novara.

Decreto Ministeriale 18 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1951, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 391, con il quale la Società Immobiliare Agricola « S.A.I.A. », con sede in Padova, è dichiarata decaduta dalla concessione della sorgente di acqua termo-minerale denominata « Valerio Flacco », in comune di Abano Terme, provincia di Padova.

Decreto Ministeriale 18 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1951, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 392, con il quale è accettata la rinuncia dei signori Egidio, Vincenzo e Vittorio Monaci, Maria Monaci in Capperucci ed Elisabetta Monaci, nella qualità di eredi del defunto concessionario, alla concessione di coltivare i giacimenti di minerali di rame e ferro « Roccatederighi » nel comune di Roccastrada, provincia di Grosseto.

Decreto Ministeriale 18 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1951, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 327, con il quale è accettata la rinuncia della Società Terni, con sede in Roma, alla concessione della miniera di lignite denominata « Musolischio e Collazzone », in comune di Collazzone, provincia di Perugia.

Decreto Ministeriale 9 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1951, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 39, con il quale la concessione perpetua delle sorgenti denominate « Terme Regina Isabella », in località Santa Restituta, del comune di Lacco Ameno, provincia di Napoli, è trasferita ed intestata, alla Società per azioni « Pithecusa », con sede in Milano.

Decreto Ministeriale 9 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1951, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 36, con il quale all'ing. Alcide Sculati, domiciliato a Montecastrilli, provincia di Terni, è concessa, per la durata di anni trenta, la facoltà di coltivare i giacimenti di lignite in località denominata « Arnata », nei comuni di Montecastrilli e Acquasparta, provincia di Terni.

Decreto Ministeriale 9 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1951, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 38, con il quale è accettata la rinuncia della S. A. Miniere Tiberine, con sede in Firenze, alla concessione della miniera di lignite denominata « Romano di Sotto », nei comuni di Torgiano e Perugia, provincia di Perugia.

(745)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 43

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 21 febbraio 1951

	Dollaro		Dollaro
	—		—
Borsa di Bologna	624,86	Borsa di Palermo	624,86
» Firenze	624,86	» Roma	624,84
» Genova	624,85	» Torino	624,86
» Milano	624,86	» Trieste	624,86
» Napoli	624,825	» Venezia	624,85

Media dei titoli del 21 febbraio 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,65
Id. 3,50 % 1902	68 —
Id. 3 % lordo	48 —
Id. 5 % 1935	97,075
Redimibile 3,50 % 1934	73,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	6[illegible],575
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,90
Id. 5 % 1936	91,90
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	99,775
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99,025
Id. 5 % convertiti 1951	99,925
Id. 5 % (scadenza 1959)	96,75

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 21 febbraio 1951:

1 dollaro U.S.A. . . . L. 624,85

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12.71	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148.77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 5.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda e quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 3,50 % (1934)	268326 (solo nuda proprietà)	Torta Ernesto fu Giacomo, dom. a Torino, con usufrutto a Zoccola Clotilde fu Eligio ved. Torta Giovanni, dom. a Torino	3293,50
Id.	532592	Di Filippo Carmela fu Carmine, minore sotto la patria potestà della madre Tolve Giuseppina di Carmine vedova Di Filippo, dom. a Giffoni Valle Piana (Salerno)	241,50
Id.	108108	Maffei Angelina di Ettore moglie di Sessa Camillo, dom. ad Atripalda (Avellino), vincolata per dote	840 —
Id.	198013	Marchetti Maria fu Gabriele interdetta sotto la tutela di Lucchini Luigi, dom. a Pusterla frazione del comune di Fosdinovo (Massa)	161 —
Id.	436705	Marchetti Maria fu Gabriele, dom. a Pusterla di Fosdinovo	80,50
Cons. 3,50 % (1906)	826212 (solo nuda proprietà	Ospedale civile Monsignor Capra di Acqui (Alessandria) amministrato dalla locale Congregazione di carità, con usufrutto a favore di Rasoisa Arduino fu Luigi, dom. ad Acqui	70 —
Rendita 5 %	70118 (solo nuda proprietà)	Come sopra	535 —
Id.	162035 (solo nuda proprietà)	Chiecchio Carlo Bartolomeo fu Camillo Raffaele Riccardo, dom. a Torino, con usufrutto a Starose Caterina fu Luigi ved. Chiecchio, dom. a Cuneo.	6000 —
Cons. 3,50 % (1906)	95716	Chiesa di San Nicolò in Pantelleria (Trapani)	7 —
Id.	291310	Come sopra	3,50
Id.	112239	Opera Pia e Chiesa del Purgatorio aggregata all'Opera di carità in Pantelleria	3,50
Id.	114102	Opera Pia del Purgatorio in Pantelleria	136,50
Id.	118910	Come sopra	3,50
Id.	198069	Come sopra	21 —
Id.	114109	Opera Pia Paola Giglio in Pantelleria	24,50
Id.	115006	Opera Pia Francesco Masnada stabilita nel comune di Pantelleria Isola	21 —
Id.	115007	Opera Pia Maria Vergine del Carmine stabilita nel comune di Pantelleria Isola (Trapani)	7 —
Id.	115009	Opera Pia SS.ma Trinità stabilita nel comune di Pantelleria Isola (Trapani)	3,50
Id.	122274	Ente Purgatorio nel comune di Pantelleria Isola (Trapani)	7 —
Id.	124115	Opera Pia Maria Vergine Addolorata nel comune di Pantelleria (Trapani)	17,50
Id.	155571	Congrega di Maria Vergine Santissima Addolorata in Pantelleria (Trapani)	14 —
Id.	198070	Opera Pia Santa Lucia in Pantelleria (Trapani)	10,50
Id.	291309	Opera Pia e Chiesa del Purgatorio in Pantelleria	3,50
Prestito Naz. 5 % (1915)	15789	Ospedaletto Umberto I di Pantelleria (Trapani), amministrato dalla locale Congregazione di carità	100 —
Id.	15790	Congrega di carità di Pantelleria (Trapani)	50 —
Cons. 4,50 %	54076	Opera Pia Chiesa del SS.mo Rosario in Pantelleria (Trapani), amministrata dalla locale Congregazione di carità	249 —
Cons. 3,50 % (1902)	33545	Congregazione di carità di Pantelleria (Trapani)	210 —
Cons. 3,50 % (1906)	821714	Comune di Castelletto Molina (Alessandria)	10,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

(5358) Roma, addì 12 dicembre 1950 *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 6

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. 5% (1950) Serie 6ª	139	2.000	Macchi Piera di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Varese, con usufrutto vitalizio a Macchi *Elisa* fu Pietro ved. Dal Bò domiciliata a Varese.	Come contro, con usufrutto vitalizio a Macchi *Angela* ved. Dal Bò, dom. a Varese.
Id. Serie 29ª	371	2.500	Magnaghi Gianfranca fu *Giovanni*, minore sotto la patria potestà della madre Gaspari Giuseppina ved. Magnaghi, dom. a Busto Arsizio (Varese).	Magnaghi Gianfranca fu *Angelo*, minore ecc. come contro.
Id. Serie 36ª	364	50.000	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 8 febbraio 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(685)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorso per titoli a tre posti di veterinario provinciale di 2ª classe (grado 7°, gruppo A) nell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con regio decreto 25 giugno 1914, n. 702, modificato con regio decreto 30 ottobre 1924, n. 2042;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1941, n. 95, che approva i nuovi ruoli organici dell'Amministrazione della sanità pubblica;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente provvidenze a favore degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, recante provvedimenti a favore degli orfani di guerra;

Visti la legge 25 settembre 1940, n. 1458, il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, ed il decreto legislativo luogotenenziale 11 agosto 1945, n. 467, i quali estendono agli invalidi, agli orfani ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione nazionale le provvidenze già in vigore a riguardo degli invalidi, orfani ed ex combattenti delle altre guerre;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, con il quale vengono stabilite alcune agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza dei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, contenente modificazioni ai ruoli tecnici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a tre posti di veterinario provinciale di 2ª classe (grado 7°, gruppo *A*) nell'Amministrazione della sanità pubblica.

Al concorso stesso potranno partecipare i funzionari di ruolo dell'Amministrazione della sanità pubblica i quali, oltre a possedere i requisiti prescritti dall'art. 4 del regio decreto 25 giugno 1914, n. 702, abbiano cumulativamente 12 anni di servizio professionale e di servizio di ruolo.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, dovranno essere presentate o dovranno pervenire all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica Ufficio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni sessanta a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei titoli allegati.

Art. 3.

A corredo della domanda, gli aspiranti hanno facoltà di produrre qualsiasi titolo, diploma, attestato ufficiale di conoscenza di lingue estere o anche pubblicazioni, che essi possono ritenere di vantaggio agli effetti del concorso, come pure certificati dei risultati di concorsi precedentemente sostenuti presso questa o altre pubbliche Amministrazioni ed attestazioni di servizi prestati presso enti pubblici.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa la presentazione di altri titoli.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

Il giudizio sui titoli è dato da una Commissione composta:

a) da un consigliere di Stato, presidente;

b) dal direttore generale dell'Istituto superiore di sanità;

c) dal direttore generale dei servizi medici o da chi ne fa le veci;

d) da un professore ordinario d'igiene presso le Università di Stato;

e) da un ufficiale sanitario di Comune superiore ai 500.000 abitanti.

Le funzioni di segretario della Commissione medesima saranno disimpegnate da un funzionario amministrativo di gruppo *A* di grado non inferiore al 9°.

Art. 7.

La Commissione compilerà la graduatoria dei concorrenti secondo l'ordine della votazione complessiva attribuita ai titoli presentati.

A parità di punti si osserveranno le norme di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che approva la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici concorsi, con le successive estensioni e modifiche.

Art. 8.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sugli eventuali reclami, da presentarsi da parte degli interessati non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, decide, in via definitiva, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sentita la Commissione giudicatrice.

Art. 9.

A coloro che conseguiranno la nomina a veterinario provinciale di 2ª classe, saranno corrisposti gli assegni mensili previsti dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1950

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
COTELLESSA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1951
Registro Presidenza n. 45, *foglio n.* 70. — FERRARI

(811)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vicenza.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 9 febbraio 1950, n. 20490.2/7095, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vicenza;

Visto il telegramma del Prefetto di Vicenza, con il quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Bruno Mattessi, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Bruno Mattessi è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vicenza, il consigliere di prefettura dott. Ugo Brunetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 23 gennaio 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(641)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brindisi.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 28 aprile 1950, n. 20416.2/9107, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brindisi;

Vista la nota del Prefetto di Brindisi, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Ettore Cuscianna, collocato a riposo, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Ettore Cuscianna è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brindisi, il vice prefetto dott. Giuseppe Sansonetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 26 gennaio 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(643)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Belluno al 30 novembre 1948.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Belluno in data 31 dicembre 1948, n. 2747, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1948;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Belluno al 30 novembre 1948 è costituita come appresso:

Presidente:

Zampaglione dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:

Balistreri dott. Carmelo, medico provinciale;

Dalla Palma prof. dott. Modesto, primario medico dell'ospedale civile di Feltre;

Broglio prof. dott. Ruggero, primario chirurgo dell'ospedale civile di Belluno;

Marcer dott. Mauro, medico condotto.

Segretario:

Casuccio dott. Arnaldo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà la sua sede in Belluno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 29 gennaio 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(712)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1948.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Macerata in data 31 dicembre 1948, n. 41556, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1948;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1948 è costituita come appresso:

Presidente:

Carattoli dott. Bruno, vice prefetto.

Componenti:

Panichi dott. Giotto, veterinario provinciale;

Vaccari prof. dott. Italo, docente di clinica medica veterinaria presso l'Università di Camerino;

Barile prof. dott. Celestino, docente di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Camerino;

Baroni dott. Mariano, veterinario condotto.

Segretario:

Pojaghi dott. Guido.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del presente decreto ed avrà la sua sede in Macerata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 29 gennaio 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(715)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Parma.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Parma in data 30 aprile 1950, n. 9500, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Parma è costituita come appresso:

Presidente:

Pussini dott. Arturo, vice prefetto.

Componenti:

Ghinelli dott. Italo, veterinario provinciale;

Zanzucchi prof. dott. Antonio, docente di clinica medica veterinaria;

Marcato prof. dott. Arnaldo, docente di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;

Del Monte dott. Aldo, veterinario condotto.

Segretario:

Cicciò dott. Giacomo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del presente decreto ed avrà la sua sede in Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 29 gennaio 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(713)

SENATO DELLA REPUBBLICA

Concorso a due posti di archivista (gruppo C) presso la Biblioteca del Senato della Repubblica

E' indetto un concorso per titoli e per esami a due posti di archivista (gruppo *C*) presso la Biblioteca del Senato della Repubblica, con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabilito dal regolamento interno degli uffici e del personale del Senato.

Il concorso è riservato ai funzionari di ruolo delle biblioteche pubbliche governative che non abbiano superato il 40° anno di età.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da lire 32, dovrà essere presentata alla Segreteria generale del Senato, non più tardi del 15 aprile 1951, corredata dai seguenti documenti:

a) diploma di licenza di scuola media inferiore, in originale o in copia autentica;

b) copia dello stato di servizio civile rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che l'aspirante è in attività di servizio;

c) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli aspiranti potranno inoltre presentare tutti quei titoli e documenti che ritengano utili nel loro interesse.

Le domande che perverranno dopo il termine previsto, o che per qualsiasi motivo o condizione personale dei concorrenti risulteranno mancanti di qualcuno dei documenti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*), non saranno prese in considerazione.

Gli aspiranti ammessi alle prove di esame saranno sottoposti a visita medica da parte di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione del Senato.

La Commissione esaminatrice chiamerà gli aspiranti forniti dei titoli migliori alle seguenti prove scritte:

1° Componimento di cultura generale.

Il termine massimo assegnato per lo svolgimento è di ore sei.

2° Saggio intorno a materie bibliografiche e biblioteconomiche.

3° Saggio di scrittura a macchina.

I concorrenti che avranno riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse, saranno ammessi ad una prova orale, consistente in un colloquio di cultura generale e intorno ad elementari nozioni di diritto pubblico, con particolare riguardo all'ordinamento dello Stato e alle funzioni delle Assemblee legislative.

La suddetta prova orale non s'intenderà superata se il concorrente non avrà riportato almeno sette decimi. Tale punteggio, ai fini della graduatoria, si aggiungerà alla somma dei punti riportati nelle prove scritte.

Nella formazione definitiva della graduatoria saranno applicate, a parità di merito, le disposizioni di legge che stabiliscono determinati titoli di preferenza nei concorsi a pubblico impiego.

I vincitori del concorso saranno inquadrati nel ruolo del personale di gruppo *C* del Senato e nella posizione iniziale *corrispondente* al *grado* 9°, se nell'Amministrazione statale avevano conseguito grado uguale o superiore. Gli altri saranno inquadrati nella posizione corrispondente al grado ricoperto nell'Amministrazione delle biblioteche, con il riconoscimento dell'anzianità conseguita nel grado stesso fino al limite massimo di quattro anni, se provenienti dai gradi 10° o 11°, e di dodici anni se *provenienti dal grado* 12°.

I vincitori del concorso saranno sottoposti ad un periodo di esperimento della durata di un anno e passeranno in pianta stabile ove abbiano felicemente superato l'esperimento stesso; durante tale periodo avranno gli stessi doveri del personale di ruolo e godranno dello stesso trattamento economico.

Roma, addì 15 febbraio 1951

Il Presidente: BONOMI

(772)

PREFETTURA DI GROSSETO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Grosseto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Visto il proprio decreto n. 14259/3 San., in data 5 luglio 1950, col quale sono state assegnate le condotte veterinarie vacanti alla data del 31 dicembre 1946, ai vincitori del concorso bandito con decreto prefettizio 26 giugno 1947, n. 9750, e successivamente modificato con altro decreto 19 giugno 1950, n. 12909;

Considerato che il dott. Renzo Biondi, nominato nella condotta veterinaria di Orbetello, ha rassegnato le dimissioni e che, in conseguenza, il dott. Tullio Corsi, già assegnato alla condotta di Monte Argentario, ha diritto, invece, ad essere dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Orbetello da lui richiesta prima in ordine di preferenza;

Considerato, poi, che, a seguito della predetta nuova assegnazione del dott. Tullio Corsi, la condotta veterinaria di Monte Argentario resta vacante, per cui si rende necessario provvedere al conferimento di essa dichiarando vincitore il dott. Dino Nieri, classificato al 9° posto della graduatoria, che ne ha titolo, avendovi i candidati classificati al 6°, 7° e 8° posto espressamente rinunciato;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e gli articoli 69 e 36 del testo unico sulle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il dott. Tullio Corsi è assegnato alla condotta veterinaria di Orbetello.

Il dott. Dino Nieri è dichiarato vincitore del concorso in narrativa specificato ed è assegnato alla condotta veterinaria di Monte Argentario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dei comuni di Orbetello, di Monte Argentario e della Prefettura.

Grosseto, addì 27 gennaio 1951

Il prefetto: ORRÙ

(621)

PREFETTURA DI PIACENZA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Veduto il proprio decreto n. 4847 in data 18 febbraio 1950, con il quale venne approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per posti di medico condotto vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1946;

Veduto il proprio decreto n. 6175 in data 4 marzo 1950, con il quale, ai candidati dichiarati vincitori, vennero assegnate le sedi messe a concorso;

Considerato che le condotte mediche di Castel San Giovanni-Castelvetro Piacentino e Ziano Piacentino sono rimaste prive di titolare a seguito di rinunzia od opzione per altra sede dei rispettivi vincitori precedentemente designati e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tali posti;

Vedute le dichiarazioni di rinunzia, di opzione e di accettazione dei concorrenti interpellati per l'assegnazione delle suindicate sedi;

Veduto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa, per la sede a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Curtoni dott. Bruno: Ziano Piacentino (1ª condotta, capoluogo);

2) Bergamaschi dott. Giancarlo: Castel San Giovanni (condotta 2° reparto, capoluogo);

3) Granelli dott. Attilio: Castelvetro Piacentino (2ª condotta, San Giuliano).

Il presente decreto, a termine dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, verrà pubblicato all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati le cui Amministrazioni, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei nuovi titolari, a norma di legge.

Piacenza, addì 22 gennaio 1951

Il prefetto: GIAMMICHELE

(626)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.